

Illegittima l'ordinanza di delocalizzazione di un allevamento di prima classe in assenza di pregiudizi per la salute pubblica

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 9 settembre 2015, n. 606 - Taglienti, pres.; Scudeller, est. - Zirizzotti (avv. Simonetti) c. Comune di Supino (avv. Abbate) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Azienda agricola ed agrituristica destinata, tra l'altro, all'allevamento di asini della razza del Monte Amiata in via di estinzione e dei suini «razza nera dei Monti Lepini» - Ordinanza di delocalizzazione dell'allevamento - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1 Con l'atto in epigrafe indicato, notificato il 12 giugno 2009, depositato il successivo 24, la ricorrente afferma di esser titolare di una azienda agricola ed agrituristica destinata, tra l'altro, all'allevamento di asini della razza del Monte Amiata in via di estinzione e dei suini "razza nera dei Monti Lepini". Espone che l'azienda è ubicata su un fondo condotto in locazione, sito in località Cona del Popolo - via Morolense del comune di Supino, quindi che l'allevamento dei suini non ha connotazione imprenditoriale perché attività priva di carattere intensivo, allo stato sembrando con cura manuale degli animali il che, ne escluderebbe la sussumibilità tra le attività insalubri di prima classe e ciò senza considerare che, ove pur qualificabile in tale senso, essa potrebbe esser ammessa anche nel centro abitato in presenza di speciali cautele, esistenti, atte ad escludere ogni nocumento per la salute dei vicini. Rappresenta quindi che, dopo la segnalazione del sig. E. Gismondi è stato effettuato, il 4/6 marzo 2009, un sopralluogo - congiunto e coordinato dal Corpo Forestale dello Stato - di appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, ai Servizi Igiene Pubblica e Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale ed al Comando di Polizia Locale del comune di Supino al quale è seguita l'impugnata ordinanza.

2 Con atto depositato il 22 luglio 2009 si è costituito il comune di Supino.

3 Con ordinanza n. 348 del 23 luglio 2009, la Sezione ha accolto la richiesta tutela cautelare.

4 Con atto consegnato per la notifica e notificato rispettivamente il 9 - 10 giugno 2014, ha spiegato intervento ad opponendum il sig. E. Gismondi.

5 Il ricorrente ed il resistente hanno quindi prodotto documentazione e memoria conclusiva.

6 Nel corso dell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

7 In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento ad opponendum spiegato con atto notificato presso il domicilio reale della ricorrente e la sede del comune, non al domicilio eletto come richiesto dall'articolo 50, comma 2, del c.p.a.

8 Il ricorso deve ritenersi fondato, non sussistendo ragioni per disattendere quanto già statuito dalla Sezione in sede cautelare.

9 Con un unico motivo, intestato alla violazione di legge ed all'eccesso di potere, la ricorrente ha argomentato che gli esiti del sopralluogo e la certificazione dei servizi della competente A.S.L. deporrebbero per l'inesistenza di pregiudizi per la salute pubblica quindi dei presupposti atti a legittimare una misura, la delocalizzazione, anche illogica ed irrazionale. Il resistente ha contrastato la domanda partecipando l'inesistenza dell'allevamento in zona C2, di rispetto archeologico, sufficientemente edificata quindi che se l'articolo 216 del T.U.L.S. ammette che una industria di prima classe possa essere ubicata nell'abitato, non ricorrerebbero quei "nuovi metodi o (quelle) speciali cautele", per l'allevamento in questione rispetto al quale non potrebbe neanche rilevare la risalenza dell'insediamento.

10 In punto di fatto va rilevato come ad esito del menzionato sopralluogo, il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato abbia inviato apposita relazione sulla vicenda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, rappresentando: - che l'allevamento è munito di un impianto fognante dotato di tre pozzetti d'ispezione, uno dei quali dedicato alla raccolta ed all'invio delle deiezioni animali, provenienti dai locali adibiti al ricovero dei lattinzoli ed occasionalmente degli asini malati in cura, ad una cisterna interrata ed a tenuta stagna; - che parte delle deiezioni sono altresì convogliate presso una vasca a cielo aperto e da qui periodicamente prelevate e destinate ad uso fertirrigativo; - che "Dalle indagini è emerso che nessuna delle persone sentite ed i rispettivi familiari, avvertono cattivi odori provenienti dall'azienda ..., tali da condizionare in modo negativo la qualità della vita nei luoghi di residenza."; - che "anche il personale che ha svolto l'attività di indagine ... (in) diverse condizioni meteorologiche, non ha avvertito cattivi odori se non in occasione di qualche folata di venti", il tutto comunque nella norma perché "la zona ... è inserita in un contesto rurale dove altri residenti effettuano, ..., l'allevamento di animali da cortile"; - che i servizi dell'A.S.L. non hanno rilevato alcuna irregolarità quanto all'igiene pubblica ed al benessere degli animali.

11 Per l'articolo 261 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, "Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti" ove rientranti nella prima classe "debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni;"; detta norma al quinto comma, contempla poi che "Un'industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato,

quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.”

11.1 Dalla legislazione in materia (cfr anche D.M. 5 settembre 1994, lettera C), n. 1) emerge pertanto che gli allevamenti di animali, a prescindere dalla consistenza numerica, rientrano tra le lavorazioni insalubri di prima classe in ragione dei cattivi odori, rumori, rifiuti liquidi o solidi che possono produrre. La giurisprudenza poi (Consiglio di Stato sez. V, 4 settembre 2013, n. 4409; 27 dicembre 2013, n. 6264) ha escluso che per detta qualificazione rilevi la connotazione industriale dell'attività. Può allora affermarsi che la normativa vigente, anche a prescindere dalla spendita dei poteri occasionati dalla contingibilità ed urgenza, giustifica l'allontanamento dal centro abitato sempre che venga tuttavia accertata, oltre all'inserimento tra le industrie insalubri di prima classe, l'esistenza di esalazioni nocive e/o di una situazione pericolosa per la salute degli abitanti derivante da attività per il cui esercizio è mancata la “introduzione di nuovi metodi o speciali cautele”. Detto altrimenti, la legittimità di una misura simile a quella ora contestata non può fondarsi unicamente sulla catalogazione dell'attività tra le industrie insalubri di prima classe a meno di non voler ritenere inesistente la possibilità espressamente accordata dal comma quinto del citato articolo 216.

12 La vicenda va ora ricondotta a dette indicazioni. Indiscussa l'inclusione dell'allevamento nella prima classe nonché l'irrelevanza della connotazione industriale adottata dalla ricorrente per contrastare l'applicazione della disposta misura, come visto il sopralluogo congiunto ha certificato l'inesistenza di esalazioni nocive “tali da condizionare in modo negativo la qualità della vita nei luoghi di residenza.”, rapportato l'occasionale percezione dei cattivi odori a particolari condizioni ambientali e ad “un contesto rurale dove altri residenti effettuano, ..., l'allevamento di animali da cortile” quindi escluso ogni irregolarità “per quanto riguarda l'Igiene Pubblica”; il che depone per la fondatezza dell'unico ed articolato motivo con specifico riguardo al lamentato difetto di istruttoria e di motivazione rapportati al decisivo rilievo accordato dal comune alla catalogazione derivante dalla normativa, senza considerazione alcuna degli esiti del presupposto accertamento.

13 Il ricorso va pertanto accolto. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza secondo l'ammontare di cui in dispositivo.

(Omissis)